

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7 PROVINCIA DI AGRIGENTO



PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIE IN FAVORE DI MINORI DISABILI

Richiamate :

- La legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- La Circolare n. 8 del 28 Maggio 2012 con cui l'Ass.to Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro impartisce direttive ai Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari dell'Isola per la redazione, congiuntamente all'Asp, di piani personalizzati rivolti a minori con disabilità;

Premesso che:

- nel Piano di Zona 2010-2012 è compreso il progetto "interventi integrativi per minori disabili" da realizzare attraverso la formula dell'accreditamento ;
- tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la libera scelta dell'ente gestore da parte dell'utente;
- con determinazione n. _____ del _____ del Dirigente 1° Settore del Comune di Sciacca, Capofila del Distretto socio-sanitario Ag 7, è stato approvato l'Avviso Pubblico, e la correlata documentazione, per la selezione degli Enti idonei allo svolgimento di attività motoria e fisica non sanitaria in favore di minori disabili destinatari dei voucher sociali;

Considerato che a seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti, effettuata dalla apposita Commissione di Accreditamento nominata dal Dirigente 1° Settore del Comune capofila con propria determina n° _____ del _____, l'Ente _____ è stato ritenuto idoneo ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'espletamento di attività fisica in favore di minori disabili tramite voucher sociali;

Ritenuto che si debbano determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i signori:

1) Dr. _____ domiciliato presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo nella sua qualità di Dirigente 1° Settore del Comune capofila (d'ora in avanti denominato Comune) del Distretto sopra citato giusti i poteri derivanti dalla suddetta carica, C.F./P.IVA Comune di Sciacca n° 00220950844

2) _____ nato a _____, il _____
e residente a _____, via _____

codice fiscale _____; il quale dichiara di intervenire al

presente atto in qualità di legale rappresentante del _____ P. IVA

_____ da ora in poi denominato Ente concordano quanto segue :

ART.1

Il servizio prevede l'espletamento di attività motorie e fisiche non sanitarie in favore di minori disabili beneficiari del Progetto "Interventi integrativi per minori disabili" inserito nel P.d.Z. 2010/2012 di cui alla L. 328/2000, finalizzato all'integrazione sociale.

I suddetti interventi dovranno essere erogati nella misura e secondo le modalità stabilite nei singoli Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) predisposti dal Servizio Sociale territorialmente competente d'intesa con un familiare del destinatario che quotidianamente si prende cura di esso.

ART.2

L'Ente si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nell'Avviso pubblico e nello schema di domanda (Modello 1) entrambi approvati con determinazione n. _____ del _____ del Dirigente 1° Settore del Comune capofila del Distretto socio-sanitario Ag 7;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Comune si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- ad espletare le attività presso idonee strutture ubicate nel territorio del Distretto Ag 7;
- a garantire lo svolgimento delle attività, mantenendo il seguente sistema tariffario (comprensivo di IVA se ed in quanto dovuta e di eventuali oneri di gestione), per l'acquisto delle seguenti prestazioni attraverso il voucher sociale:

(allegare piano tariffario)

- ad attuare il Piano individualizzato concordato dal familiare del beneficiario ed il Servizio Sociale Professionale comunale, accettando il voucher fino alla concorrenza dell'importo in esso indicato salvo interruzione dell'intervento per espressa volontà del beneficiario, rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano;
- ad utilizzare personale adeguatamente qualificato;
- ad attivare propri strumenti operativi, rivolti ai familiari del beneficiario, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di gradimento dei medesimi soggetti;
- a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Comune da ogni responsabilità, per eventuali danni agli assistiti e/o terzi che venissero arrecati nell'espletamento delle attività;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti al personale, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali, CCNL di categoria e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

- a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati nella Carta dei servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;

ART.3

Il Comune si riserva il diritto di compiere d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto nonché del Piano Individuale. L'esito delle verifiche verrà comunicato all'Ente.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Comune invita l'Ente a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Comune accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste verranno contestate all'Ente, che dovrà provvedere a risolvere entro i termini e le modalità definite dal Comune. In caso contrario, il Comune diffida l'Ente ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

ART. 4

Il Comune corrisponde all'Ente l'importo relativo ai voucher secondo la tariffa sopraindicata, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare la seguente dicitura "Voucher n° _____ del _____, Servizio "Interventi integrativi per minori disabili" – Attività motoria, corredata di prospetto riepilogativo, unitamente alle schede operative, in cui siano indicati i nominativi degli utenti, i giorni e le ore di svolgimento delle attività, sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente, firmate dai beneficiari e dal legale rappresentante dell'Ente.

Il Comune si impegna, a decorrere dall'avvio dell'erogazione del servizio ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Ente, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Ente contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo da parte dell'Ente dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

ART. 5

Il rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

ART. 6

Il presente Patto sperimentale ha validità per il biennio di attuazione del Progetto "Interventi integrativi per minori disabili" a decorrere dalla data della sottoscrizione salvo successiva formale rinuncia da parte dell'Ente con preavviso di almeno 30 gg.

Il Patto é redatto in duplice copia.

ART. 7

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti é quello di Sciacca.

ART.8

L'Ente non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Sciacca nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

ART.9

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alle norme di legge in materia. La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Sciacca _____

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente 1° Settore
Avv. Michele Todaro
